



Regione Lombardia

DECRETO N. 19059

Del 31/12/2021

Identificativo Atto n. 7643

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE E DELL'INTERVENTO ANNUALE DI PRELIEVO STAGIONE VENATORIA 2021/2022 (I.A.P.C) NELLA FASCIA DI 1000 METRI DELLA ZSC VALPREDINA MISMA.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA UFFICIO TERRITORIALE BERGAMO

VISTE:

- la Legge 11.02.1992 N.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la Legge 2.12.2005 n. 248 in particolare l'art. 11 quaterdecies laddove dispone: " le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (di seguito definito ISPRA) o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla Legge 11.02.1992, n. 157";
- la Legge Regionale 16.08.1993 n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" ed in particolare il comma 11 dell'art. 40 novellato dalla L.R. 9 giugno 2020, n.1 3 "Prima legge di revisione normativa dell'ordinamento 2020" ove dispone che: "La caccia di selezione agli ungulati si svolge nei periodi di seguito indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi d'età, previa acquisizione del parere ISPRA e, limitatamente ai Comprensori alpini e agli Ambiti territoriali di caccia, secondo specifiche disposizioni attuative adottate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio :a) omissis, b) omissis, c) cinghiale: tutto l'anno"; ed il comma 2 lettera c) dell'art. 43 della medesima norma in ordine all'esercizio della caccia di selezione al cinghiale, per il quale "è consentito anche l'uso di dispositivi per la visione notturna";
- La Legge Regionale 17.07.2017 n. 19 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" ed in particolare l'art. 3, comma 3 che dispone: "Per il territorio delle aree protette di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 394/1991 e di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), le densità obiettivo sono definite d'intesa con i relativi enti gestori;

RICHIAMATA la "Valutazione di incidenza del Calendario venatorio regionale, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i." assunta dalla Direzione Generale Ambiente e Clima con DDS n. 10435 del 29/07/2021 nella quale si dispone che le prescrizioni ivi riportate non sostituiscono quanto definito nelle misure di conservazione dei siti e



Regione Lombardia

non sostituiscono le prescrizioni date nelle Valutazioni d'incidenza dei singoli Piani Faunistico Venatori provinciali, ma sono da considerarsi aggiuntive;

ATTESO che per gli effetti di quanto sopra nella valutazione d'incidenza di cui al punto precedente vengono richiamate tra le altre, delle specifiche prescrizioni poste dall'Oasi WWF Valpredina e fatte proprie dalla VINCA in parola in ordine alla caccia di selezione nella fascia di 1000 metri della ZSC Valpredina Misma;

PRESO ATTO che le suddette prescrizioni sono state ribadite anche nella comunicazione dell'Ente gestore della ZSC Valpredina Misma, posta agli atti regionali con prot. n. M1.2021.0164510 del 18/08/2021 nella quale vengono evidenziate le seguenti indicazioni:

- entro i 1000 m dal confine del sito i cacciatori che esercitano la sola caccia di selezione al cinghiale secondo le disposizioni di cui al Decreto n.5773 del 30/04/2021 non sono soggetti a limitazioni numeriche dei capi da abbattere, previa integrazione del parere ISPRA n.20368/2021;
- di ogni singola postazione di tiro e dei punti di foraggiamento attrattivo dei cinghiali utilizzati nel corso della stagione venatoria é fatto obbligo in capo al singolo cacciatore di selezione di darne preventiva comunicazione dell'esatta ubicazione georeferenziata e del giorno di effettivo utilizzo della postazione di tiro, oltre che al Servizio di Polizia provinciale della Provincia di Bergamo anche all'Ente gestore del sito;
- le operazioni di caccia di selezione e di controllo del cinghiale sono concordate e autorizzate preventivamente dall'Ente gestore del sito anche in considerazione dell'effettiva capacità del prelievo;
- relativamente alle nuove disposizioni sull'applicazione della valutazione di incidenza per gli interventi o attività tra cui rientra la caccia di selezione al cinghiale e le attività collaterali si ritiene che dette attività debbano essere considerate, come previsto dall'allegato C della DGR n.4488/2021, direttamente connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat e di conseguenza già adeguatamente valutate in senso favorevole alle condizioni espresse essendo peraltro direttamente concordate e autorizzate dall'Ente gestore;

RICHIAMATI i seguenti pareri ISPRA:

- Prot. n. M1.2021.0016065 del 28/01/2021 "Richiesta di parere in ordine al numero di giornate di caccia settimanali ritenuto più idoneo al conseguimento del Piano di prelievo selettivo del Cinghiale"
- Prot. n. M1.2021.0192517 del 22/10/2021 "Richiesta di parere in merito all'attivazione del prelievo in caccia di selezione al cinghiale, ex art. 26, 8



Regione Lombardia

della L.R. 26/1993, e ai periodi e agli orari in cui si prevede l'attuazione della caccia di selezione nella Zona Speciale di Conservazione Oasi WWF Valpredina e Misma (BG) per la stagione venatoria 2021/2022"

RICHIAMATI i seguenti obiettivi espressamente rimarcati da ISPRA nel parere in narrativa nel quale l'Istituto ritiene urgente nonché particolarmente rilevante effettuare un attento e costante contenimento delle presenze di cinghiali nella ZSC in considerazione:

- della sua ridotta estensione di superficie (960 ettari rispetto ai 70.000 ettari della complessiva area idonea del CAC Prealpi) e della sua collocazione in un ambito cacciabile, definito "vocato alla specie", che la rende una potenziale area rifugio per la specie, in particolare, durante la stagione di caccia ordinaria, quando l'intensa attività in braccata può causare un disturbo ambientale non trascurabile e favorire lo spostamento degli animali verso zone rifugio;
- della biodiversità floristica e animale, con particolare riferimento al gambero di fiume, in precarie condizioni di conservazione, che caratterizza l'area, fortemente a rischio di impatto da parte del Cinghiale in un contesto ambientale che appare particolarmente idoneo a questa specie;
- che dato l'elevato rischio di introduzione del virus della Peste Suina Africana (di seguito definita PSA) nel nostro paese siano previste opportune indicazioni affinché ogni cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava *ante mortem* comportamenti anomali di qualsiasi tipo, debba essere segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, Polizia provinciale, Carabinieri forestali, Servizi veterinari localmente competenti), così come andrà segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato d'infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio;

RICHIAMATA la stima dei cinghiali presenti nella ZSC Valpredina Misma inviata dal Servizio di Polizia in data 23 settembre 2021 M1.2021.0178473 quantificata tra i 250 e i 400 esemplari;

RICHIAMATA la richiesta della competente Struttura A.F.C.P. di Bergamo all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di seguito definito ISPRA prot. M1.2021.084445 del 05/10/2021, che richiedeva il parere necessario e propedeutico all'approvazione del presente provvedimento ;

ATTESO che ISPRA ha riscontrato la richiesta di cui al punto precedente con proprio parere in data 22 ottobre 2021, n. 56039, posto agli atti regionali con prot.



Regione Lombardia

n. M1.2021.0192517 del 22 ottobre 2021 i cui contenuti sono stati integralmente recepiti nel presente provvedimento per quanto concerne la consistenza e la struttura del piano di prelievo in caccia di selezione per l'area interessata e attentamente valutati per quanto concerne le indicazioni gestionali;

VISTO il parere richiesto ad ISPRA dal Parco Regionale della Orobie il 09/12/2021 "Contenimento del cinghiale" e le puntuale risposta di ISPRA a detti quesiti;

RICHIAMATE:

- la D.G.R n. 171 del 17.06.2019 "Modifiche e integrazioni alla D.G.R n. 1019 del 17.12.2018 - Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia – attuazione dell'art. 3 comma 1 della L. 19/2017 – gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" nella quale, in riferimento al divieto di foraggiamento dei cinghiali di cui alla L. 221/2015, viene disposto che: "tale divieto non si applica altresì in attuazione dei piani di prelievo venatorio in selezione, sia nelle aree idonee, che nelle aree non idonee. In tal caso il foraggiamento deve svolgersi secondo le seguenti modalità:
 1. deve essere utilizzato esclusivamente mais in granella;
 2. deve essere somministrato un quantitativo massimo giornaliero di granella di mais pari ad un chilogrammo per ogni punto di foraggiamento;
 3. deve essere predisposto non più di un punto di foraggiamento ogni 50 ha di superficie pari a mq 500.000;
 4. la distribuzione del foraggiamento attrattivo deve essere sospesa al termine del periodo di prelievo consentito o al raggiungimento del numero previsto di abbattimenti autorizzati.
- la Legge n. 56/2014 di riforma istituzionale e le conseguenti successive Leggi regionali n. 19/2015 e n. 32/2015 con le quali le competenze amministrative in materia di Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, precedentemente svolte dalla Province lombarde, sono state trasferite a Regione Lombardia;
- Le "Linee guida per la gestione degli Ungulati" Manuale 91/2013, pubblicato e divulgato da ISPRA ed in particolare la scheda 4.2 "Il prelievo selettivo del cinghiale" che recita: "l'esercizio della caccia al Cinghiale in selezione per un periodo così esteso di circa nove mesi, è possibile solo in considerazione del bassissimo impatto che il prelievo in selezione esercita sulle altre componenti dell'ecosistema, al contrario di quanto si verifica con altre tecniche di prelievo più diffusamente adottate in Italia";
- la nota del Servizio di Polizia provinciale di Bergamo acquisita agli atti con



Regione Lombardia

prot. M1.2020.0150053 del 25.06.2020 con la quale sono state definite precise indicazioni finalizzate all'esercizio in sicurezza della caccia di selezione al cinghiale;

- l'Ordinanza del presidente della Regione Lombardia n. 733 dell'01.04.2021 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza Epidemiologica da covid-19 in relazione al territorio della regione Lombardia - ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 Del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 – disposizioni in materia di attività Agricole, controllo faunistico, attività venatorie e piscatorie" che riconosce tra le altre attività che la caccia di selezione, risponde alle situazioni di necessità di cui all'art. 40, comma 1 del DPCM 2 marzo 2021, poiché atte a garantire l'incolumità e la sicurezza dei cittadini rispetto alla circolazione sulla rete viaria contro il rischio di sinistri causati da specie di ungulati, a preservare le produzioni agro-forestali dai danni arrecati in particolare dal cinghiale e a monitorare la situazione sanitaria delle specie selvatiche, soprattutto in relazione alla prevenzione del rischio di diffusione della Peste suina africana;
- la Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del Ministero della Salute e del Ministero della Transizione Ecologica inerente il Piano nazionale sulla gestione cinghiale ai fini di prevenzione della PSA;

RITENUTO per quanto sopra argomentato che sia urgente ed indifferibile il contenimento numerico delle popolazioni di cinghiali presenti nella fascia di 1000 metri della ZSC Valpredina Misma per il tramite di un efficace programma di gestione venatoria che sia in piena coerenza con gli obiettivi prioritari di riduzione dei danni alle attività antropiche e del rischio per la salute pubblica definiti da Regione Lombardia, e dai ministeri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, della Salute e della Transizione Ecologica;

VALUTATO conseguentemente di disporre quanto segue:

- approvare le presenti disposizioni attuative della caccia di selezione al cinghiale per la stagione venatoria 2021/2022 della ZSC Valpredina Misma finalizzate prioritariamente alla riduzione numerica delle popolazioni selvatiche di cinghiale come da obiettivi esplicitati in premessa, per l'adeguamento della consistenza in riduzione della popolazione di cinghiale, della relativa struttura e della relativa temporalità del piano di prelievo della caccia di selezione;
- autorizzare, in attuazione del sopracitato suggerimento di ISPRA, la caccia di selezione al cinghiale nella fascia di 1000 metri della ZSC Valpredina



Regione Lombardia

Misma;

- il cacciatore di selezione per esercitare in dette aree deve essere ammesso ad esercitare nel CAC con la forma esclusiva di caccia di selezione come specializzazione;
- stabilire l'obbligo in capo al singolo cacciatore di selezione di dare preventiva comunicazione scritta al Servizio di Polizia provinciale della Provincia di Bergamo e all'Ente gestore della ZSC Valpredina Misma dell'esatta ubicazione georeferenziata di ogni singola postazioni di tiro e dei punti di foraggiamento attrattivo dei cinghiali ad essi connessi utilizzati nel corso della stagione venatoria;
- l'Ente gestore dovrà prontamente provvedere all'assegnazione ad ogni singolo cacciatore di selezione dei contrassegni inamovibili a datario richiesti al fine di legittimare il possesso ed il trasporto dei capi prelevati e agevolare il conseguimento della totale realizzazione del prelievo programmato;

ATTESO inoltre di stabilire che:

1. durante il percorso di andata e ritorno dai sopracitati punti di sparo, tutti necessariamente georeferenziati e resi noti preventivamente al Servizio di Polizia provinciale di Bergamo, l'arma da fuoco debba essere trasportata scarica e riposta nel fodero;
2. in attuazione delle vigenti disposizioni sanitarie, tutte le carcasse dei cinghiali abbattuti durante la caccia di selezione debbano essere sottoposte all'analisi trichinoscopica delle carni ed al monitoraggio sanitario della fauna selvatica secondo le disposizioni del Dipartimento Veterinario di A.T.S. Bergamo, nonché agli esami finalizzati alle rilevazioni biometriche presso i centri di verifica a tale proposito allestiti dal CAC Prealpi e che i risultati delle analisi trasmesse dall'ATS al CAC Prealpi bergamasche vengano prontamente trasferite all'Ente gestore della ZSC Valpredina Misma;
3. la caccia di selezione al cinghiale, nella fascia di 1000 metri della ZSC Valpredina Misma sia autorizzata cinque giorni settimanali a scelta, con esclusione del martedì e del venerdì, dall'entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 marzo 2022, da un'ora prima dell'alba a quattro ore dopo il tramonto e comunque non oltre le ore 24.00;
4. al raggiungimento del piano di prelievo per una determinata classe d'età/sesso verrà chiusa la caccia per quella determinata classe di età/sesso fatto salvo un eventuale aggiornamento incrementale del piano di prelievo approvato dalla scrivente struttura previo riscontro positivo di



Regione Lombardia

ISPRA;

5. nessun limite di carniere giornaliero e stagionale fino al completamento del piano di prelievo;
6. durante la caccia di selezione al cinghiale, anche in attuazione delle vigenti misure sanitarie per la profilassi epidemiologica da COVID-19, l'avvalimento della figura dell'“accompagnatore” prevista dal R.R. 16/2003 sia facoltativa e, in ogni caso, tale figura possa essere coinvolta solo nel tassativo rispetto delle medesime misure sanitarie in vigore;
7. entro il buffer di 1000 metri dalla ZSC Valpredina Misma siano consentiti complessivi n. 20 punti sparo con foraggiamento con distanza minima tra loro di 400 metri;
8. L'Ente gestore potrà comunque riquantificare il numero dei punti sparo di cui sopra sulla base dell'andamento dei prelievi e di criteri di valutazione sull'efficacia dell'intervento;
9. ad ogni cacciatore titolare potranno essere assegnati un punto sparo e foraggiamento e due punti di sparo. Il foraggiamento e l'utilizzo del punto sparo sono consentiti al titolare e ad altri cacciatori ammessi con i medesimi titoli, previo accordo con il titolare e la comunicazione dei nominativi alla Polizia provinciale e all'Ente gestore. Qualora nei primi due mesi di caccia non dovesse essere abbattuto alcun capo su uno specifico punto di foraggiamento – salvo motivi contingenti – la titolarità verrà assegnata ad altro cacciatore;
10. la valutazione dei cacciatori che opereranno nella ZSC Valpredina Misma sarà operata dall'Ente gestore attraverso un'autocertificazione in ordine all'assenza di violazioni in materia di tutela della fauna selvatica e in materia di armi negli ultimi cinque anni;
11. vengano autorizzati nella ZSC Valpredina Misma i cacciatori a partire dalle prime 20 posizioni nella graduatoria di abbattimenti in caccia di selezione nel CAC Prealpi bergamasche al 31 dicembre 2021 considerando i cacciatori con specializzazione esclusiva alla caccia di selezione, come indicato anche da ISPRA, in quanto più efficacemente specializzati in tale tipo di caccia;
12. le munizioni detenute ed utilizzate per la caccia di selezione nella ZSC Valpredina Misma non dovranno contenere piombo ed è fatto divieto smaltire nell'area della ZSC le viscere dei capi abbattuti;
13. le segnalazioni di uscita da parte dei cacciatori dovranno essere trasmesse alla Polizia provinciale e all'Ente gestore entro le 24 del giorno precedente



Regione Lombardia

per le uscite mattutine, ed entro le ore 15 del giorno stesso per le uscite serali;

14. a conclusione delle operazioni di caccia il cacciatore deve trasmettere senza ritardo dall'Ente gestore segnalazione dei colpi sparati, indicando in sintesi le osservazioni di fauna selvatica transitata sul punto sparo;

15. per i capi abbattuti non é dovuto alcun contributo (L.R. n.19/2017 art. 5 commi 4 e 5) né all'Ente gestore della ZSC, né al CAC Prealpi bergamasche, in virtù del carattere separato del piano di prelievo per la zona buffer della ZSC Valpredina Misma e delle motivazioni dell'ISPRA in merito;

ASSUNTO inoltre di stabilire che, ai fini del prelievo in selezione del cinghiale, in quanto pratica venatoria assimilabile agli interventi gestionali di controllo, limitatamente a tale contesto, sia autorizzato il ricorso al foraggiamento con funzione attrattiva nei pressi dei punti di sparo rigorosamente con le esclusive seguenti modalità:

1. utilizzare solo granella di mais;
2. somministrare un quantitativo massimo giornaliero di granella di mais pari ad un chilogrammo per ogni punto di foraggiamento;
3. la densità è di un punto di foraggiamento per una superficie maggiore o uguale a 50 ettari (mq 500.000);
4. sarà immediatamente sospesa la distribuzione del foraggiamento attrattivo al termine del periodo di prelievo consentito o al raggiungimento del numero previsto di abbattimenti autorizzati;

ATTESO inoltre che, tenuto conto dell'andamento orografico prevalentemente montano del territorio del Comprensorio alpino di caccia Prealpi Bergamasche e delle precise indicazioni di ISPRA per il contrasto ad ogni foraggiamento di sostentamento del cinghiale fatto salvo quello finalizzato a fini attrattivi di abbattimento, la distanza minima tra un punto di foraggiamento dichiarato al Servizio di Polizia provinciale ed uno contiguo non possa essere inferiore a 400 metri misurati in proiezione orizzontale;

PRESO ATTO che, per gli effetti della lettera c) del comma 2 dell'art. 43 della L.R. 26/93 per la caccia di selezione al cinghiale sia consentito anche l'uso di dispositivi per la visione notturna;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti;

VISTI ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la L.R. 7 luglio 2008 n.20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di



Regione Lombardia

organizzazione e personale”;

- i provvedimenti organizzativi della Giunta di Regione Lombardia della XI legislatura che hanno determinato l’assetto organizzativo ed in particolare la D.G.R. XI/5105 del 26.07.2021 “XIII provvedimento organizzativo 2021” con la quale è stato assegnato l’incarico sulla posizione dirigenziale della Struttura Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo ad Alberto Lugoboni;

per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente recepite:

DECRETA

1. di approvare le presenti disposizioni attuative della caccia di selezione al cinghiale per la stagione venatoria 2021/2022 della ZSC Valpredina Misma finalizzate prioritariamente alla riduzione numerica delle popolazioni selvatiche di cinghiale come da obiettivi esplicitati in premessa, per l’adeguamento della consistenza in riduzione della popolazione di cinghiale, della relativa struttura e della relativa temporalità del piano di prelievo della caccia di selezione;
2. di autorizzare, in ossequio al parere ISPRA, la caccia di selezione al cinghiale nella fascia di 1000 metri della ZSC Valpredina Misma, con il solo limite per il cacciatore di selezione dell’ammissione nel CAC con modalità esclusiva per la caccia di selezione come relativa specializzazione al cinghiale;
3. di stabilire l’obbligo in capo al singolo cacciatore di selezione di dare preventiva comunicazione scritta al Servizio di Polizia provinciale della Provincia di Bergamo e all’Ente gestore della ZSC Valpredina Misma dell’esatta ubicazione georeferenziata di ogni singola postazioni di tiro e dei punti di foraggiamento attrattivo dei cinghiali ad essi connessi utilizzati nel corso della stagione venatoria;
4. di disporre che l’Ente gestore dovrà prontamente provvedere all’assegnazione ad ogni singolo cacciatore di selezione dei contrassegni inamovibili a datario richiesti al fine di legittimare il possesso ed il trasporto dei capi prelevati e agevolare il conseguimento della totale realizzazione del prelievo programmato;
5. di stabilire che:
 - durante il percorso di andata e ritorno dai sopracitati punti di sparo, tutti necessariamente georeferenziati e resi noti preventivamente al



Regione Lombardia

Servizio di Polizia provinciale di Bergamo, l'arma da fuoco debba essere trasportata scarica e riposta nel fodero;

- in attuazione delle vigenti disposizioni sanitarie, tutte le carcasse dei cinghiali abbattuti durante la caccia di selezione debbano essere sottoposte all'analisi trichinoscopica delle carni ed al monitoraggio sanitario della fauna selvatica secondo le disposizioni del Dipartimento Veterinario di A.T.S. Bergamo, nonché agli esami finalizzati alle rilevazioni biometriche presso i centri di verifica a tale proposito allestiti dal CAC Prealpi e che i risultati delle analisi trasmesse dall'ATS al CAC Prealpi bergamasche vengano prontamente trasferite all'Ente gestore della ZSC Valpredina Misma;
- la caccia di selezione al cinghiale, nella fascia di 1000 metri della ZSC Valpredina Misma sia autorizzata cinque giorni settimanali a scelta, con esclusione del martedì e del venerdì, dall'entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 marzo 2022, da un'ora prima dell'alba a quattro ore dopo il tramonto e comunque non oltre le ore 24:00;
- al raggiungimento del piano di prelievo per una determinata classe d'età/sexo verrà chiusa la caccia per quella determinata classe di età/sexo fatto salvo un eventuale aggiornamento incrementale del piano di prelievo approvato dalla scrivente struttura previo riscontro positivo di ISPRA;
- nessun limite di carniere giornaliero e stagionale fino al completamento del piano di prelievo;
- durante la caccia di selezione al cinghiale, anche in attuazione delle vigenti misure sanitarie per la profilassi epidemiologica da COVID-19, l'avvalimento della figura dell' "accompagnatore" prevista dal R.R. 16/2003 sia facoltativa e, in ogni caso, tale figura possa essere coinvolta solo nel tassativo rispetto delle medesime misure sanitarie in vigore;
- entro il buffer di 1000 metri dalla ZSC Valpredina Misma siano consentiti 20 punti sparo con foraggiamento con distanza tra loro di 400 metri;
- l'Ente gestore potrà comunque riquantificare il numero dei punti sparo suddetti sulla base dell'andamento dei prelievi e di criteri di efficacia;
- ad ogni cacciatore titolare potranno essere assegnati un punto sparo e foraggiamento e due punti di sparo. Il foraggiamento e l'utilizzo del



Regione Lombardia

punto sparo sono consentiti al titolare e ad altri cacciatori ammessi con i medesimi titoli, previo accordo con il titolare e la comunicazione dei nominativi alla Polizia provinciale e all'Ente gestore. Qualora nei primi due mesi di caccia non dovesse essere abbattuto alcun capo su uno specifico punto di foraggiamento – salvo motivi contingenti – la titolarità verrà assegnata ad altro cacciatore;

- la valutazione dei cacciatori che opereranno nella ZSC Valpredina Misma sarà operata dall'Ente gestore attraverso un'autocertificazione in ordine all'assenza di violazioni in materia di tutela della fauna selvatica e in materia di armi negli ultimi cinque anni;
 - vengano autorizzati nella ZSC Valpredina Misma i cacciatori a partire dalle prime 20 posizioni nella graduatoria di abbattimenti in caccia di selezione nel territorio del CAC Prealpi bergamasche a far data 31 dicembre 2021, considerando i soli cacciatori con specializzazione esclusiva alla caccia di selezione, come indicato anche da ISPRA, in quanto più efficacemente specializzati in tale tipo di prelievo;
 - le munizioni sia detenute che utilizzate per la caccia di selezione nella ZSC Valpredina Misma, non devono contenere piombo ed è fatto divieto inoltre di smaltire nell'area le viscere dei capi abbattuti;
 - le segnalazioni di uscita da parte dei cacciatori dovranno essere trasmesse alla Polizia provinciale e all'Ente gestore entro le 24 del giorno precedente per le uscite mattutine, ed entro le ore 15 del giorno stesso per le uscite serali;
 - a conclusione delle operazioni di caccia il cacciatore deve trasmettere senza ritardo dall'Ente gestore la segnalazione dei colpi sparati, indicando altresì, se pur in forma sintetica, le osservazioni sulla fauna selvatica transitata nell'intorno del punto di sparo;
 - per i capi abbattuti non è dovuto alcun contributo (L.R. n.19/2017 art. 5 commi 4 e 5) né all'Ente gestore della ZSC, né al CAC Prealpi bergamasche, in virtù del carattere separato del piano di prelievo per la zona buffer della ZSC Valpredina Misma ed in forza delle motivazioni portate nel parere da ISPRA;
6. di stabilire che, ai fini del prelievo in selezione del cinghiale, in quanto pratica venatoria assimilabile agli interventi gestionali di controllo, limitatamente a tale contesto, sia autorizzato il ricorso al foraggiamento con funzione attrattiva nei pressi dei punti di sparo rigorosamente con le esclusive seguenti modalità:



Regione Lombardia

- utilizzare esclusivamente mais in granella;
- somministrare un quantitativo massimo giornaliero di granella di mais pari ad un chilogrammo per ogni punto di foraggiamento;
- la densità è di un punto di foraggiamento su una superficie maggiore o uguale a 50 ettari pari a mq 500.000;
- sospendere immediatamente la distribuzione del foraggiamento attrattivo al termine del periodo di prelievo consentito o al raggiungimento del numero previsto di abbattimenti autorizzati;

7. di stabilire inoltre che, tenuto conto dell'andamento orografico prevalentemente montano del territorio della ZSC Valpredina Misma e delle precise indicazioni di ISPRA per il contrasto ad ogni foraggiamento di sostentamento del cinghiale fatto salvo quello finalizzato a fini attrattivi di abbattimento, la distanza minima tra un punto di foraggiamento dichiarato al Servizio di Polizia provinciale ed uno contiguo non possa essere inferiore a 400 metri misurati in proiezione orizzontale;
8. di approvare le specifiche contenute nella "Consistenza e struttura del piano di prelievo in caccia di selezione per la ZSC Valpredina Misma stagione venatoria 2021 – 2022" come articolato nello specifico parere di I.S.P.R.A prot. 56039 del 22/10/2021 che di seguito si riporta:

Consistenza e struttura del piano di prelievo in caccia di selezione per la ZSC Valpredina Misma			
Stagione venatoria 2021 - 2022			
classe	femmine	maschi	totale
<12 mesi	144	96	240
>12 mesi	96	64	160
TOTALE	240	160	400

9. di dare atto che, per gli effetti della lettera c) del comma 2 dell'art. 43 della L.R 26/93 per la caccia di selezione al cinghiale sia consentito anche l'uso di dispositivi per la visione notturna;
10. di disporre l'esecutività del presente atto anche per gli eventuali effetti di modifiche o integrazioni che potessero derivare dalle prescrizioni del presente atto nei confronti del Progetto pluriennale di gestione del cinghiale (P.P.G.C.) approvato lo scorso anno con Decreto n.6481/2020 dalla



Regione Lombardia

scrivente struttura a partire dal primo gennaio 2022;

11. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ente gestore della ZSC Valpredina Misma ed al comitato di gestione del CAC Prealpi bergamasche, al Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Bergamo, al Comando Carabinieri Forestali di Bergamo, alla Direzione Generale Agricoltura e alle Organizzazioni agricole operanti sul territorio della provincia di Bergamo;
12. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima.

IL DIRIGENTE

ALBERTO LUGOBONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge